REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 652/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

- (1) Il diritto dell'Unione fissa le prescrizioni in materia di alimenti e di sicurezza alimentare, nonché in materia di mangimi e di sicurezza dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, comprese le norme che sono volte a garantire pratiche commerciali leali e la comunicazione di informazioni ai consumatori. Esso stabilisce inoltre le prescrizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili e delle zoonosi, nonché i requisiti relativi al benessere degli animali, ai sottoprodotti di origine animale, alla sanità vegetale e al materiale riproduttivo vegetale, alla protezione delle varietà vegetali, agli organismi geneticamente modificati, all'immissione sul mercato e all'uso dei prodotti fitosanitari e all'uso sostenibile dei pesticidi. Il diritto dell'Unione prevede inoltre controlli ufficiali e altre attività di sorveglianza volte a garantire l'effettiva applicazione e il rispetto di tali prescrizioni.
- (2) L'obiettivo generale del diritto dell'Unione in tali settori è di contribuire ad un livello elevato di sanità umana, animale e vegetale nell'intera filiera alimentare, nonché ad un livello elevato di protezione e di informazione per i consumatori e di tutela dell'ambiente, favorendo al contempo la competitività e la creazione di posti di lavoro.



⁽¹⁾ GU C 67 del 6.3.2014, pag. 166.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.